

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 39

della Giunta comunale

OGGETTO:

Concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 2027 - Approvazione verbali commissioni di gara. Aggiudicazione.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

_

Presenti i signori:

- 1. Loss Antonio Sindaco
- 2. Bettega Camillo Vicesindaco
- 3. Bettega Martina Assessore
- 4. Dalla Sega Aurora Assessore
- 5. Rigoni Sara Assessore

Assenti		
giust.	ingiust.	
Х		

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 2027 - Approvazione verbali commissioni di gara. Aggiudicazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Imer è proprietario delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer la cui concessione in uso è scaduta il 21.12.2021;
- con deliberazione n. 5, del 14.02.2022, il Consiglio comunale ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sull'intero compendio per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei anni, corrispondenti a sei stagioni d'alpeggio (2022 2027), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005 nr. 6 e s.m.;
- con successiva deliberazione giuntale n. 17, dd. 08.03.2022, è stato deciso di avviare la procedura per l'affidamento in gestione, mediante asta pubblica, del complesso pascolivo delle malghe Agnerola e Morosna, in C.C. Imer, da esperirsi con le modalità previste dagli artt. 19 e 18 della L.P. 23/1990 e, contestualmente, sono stati approvati il bando di gara ed il relativo schema di atto di concessione in uso;
- il Bando di gara n. 1087/Prot. di data 15.03.2022, completo di tutti gli allegati, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet ed inoltrato ad altri Enti per la sua diffusione;
- con successiva deliberazione giuntale n. 29, dd. 13.04.2022, sono state pertanto nominate la Commissione amministrativa e la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l'affidamento della gestione del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer.

Atteso che entro i termini di scadenza di presentazione delle offerte previste dal bando n.1087/Prot., dd. 15.03.2022 il 4 aprile 2022 alle ore 12.00, sono pervenute n. 2 offerte precisamente dai seguenti operatori economici :

- Giovanni Tomas, offerta acquisita in atti al n.1382/Prot., dd. 04.04.2022;
- Società Agricola Vallesina di Vio Francesca e c.s.s., offerta acquisita in atti al n.1383/Prot., dd. 04.04.2022.

Visto il verbale n.1, di data 14.04.2022 della Commissione Amministrativa, recante l'insediamento della Commissione di gara e presa d'atto della regolare costituzione, presa in carico atti di gara e accertamento regolare pubblicazione del bando, apertura buste pervenute nei termini di gara e verifica della regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, la quale in seduta pubblica ha verificato la regolarità e completezza della documentazione e ha ammesso le offerte presentate dai due operatori economici, rimettendo tutti gli atti alla Commissione tecnica di gara per procedere all'esame delle offerte tecniche.

Visti i lavori della Commissione Tecnica che si è riunita, in seduta riservata in data 15.04.2022, per l'insediamento della Commissione Tecnica e presa d'atto della regolare costituzione, presa in carico atti di gara, verifica criteri di aggiudicazione e apertura buste contenenti l'offerta tecnica e attribuzione dei relativi punteggi e in data 19.04.2022 recante l'insediamento della Commissione Tecnica e l'attribuzione punteggi definitivi e conclusione lavori come riportati nel verbale n.2 in atti; la Commissione ultimata la valutazione delle offerte tecniche ha rimesso gli atti alla Commissione Amministrativa di gara per procedere all'esame delle offerte economiche in seduta pubblica.

Visto il verbale n.3, di data 20.04.2022, della Commissione Amministrativa recante insediamento della Commissione di gara e presa d'atto della regolare costituzione, presa in carico atti di gara, verifica criteri di aggiudicazione e apertura buste contenenti l'offerta economica e formalizzazione

della graduatoria finale, la quale in seduta pubblica ha provveduto, concluse le operazioni, a redigere la graduatoria finale di merito.

Preso atto che lo svolgimento del lavoro delle due Commissioni è attestato da n. 3 verbali di gara sopraccitati.

Preso atto che a seguito dell'espletamento dei lavori della Commissione amministrativa, così come stabilito dal verbale n. 3 relativo alla seduta di data 20.04.2022, la graduatoria finale di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche presentate, è la seguente:

CONCORRENTE	PUNTI OFFERTA TECNICA	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
Tomas Giovanni	50,25/70	30/30	80,25/100
Societa' Agricola Vallesina di Vio Francesca e c.s.s	44,50/70	27,56/30	72,06/100

Dato atto che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente, come risultate dal verbale n.3, dd. 20.04.2022 al Sig. Giovanni Tomas, con punti 80,25/100, offrendo un canone annuo di Euro 16.000,00.

Visto il Bando di gara n. 1087/Prot. dd. 15.03.2022 il quale prevede al capo 5 quanto segue :

"L'Amministrazione nel precedente bando non aveva escluso il diritto di prelazione, quindi, ai sensi dell'art. 4 bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) della legge n. 203 del 1982 che prevede per il locatore che, alla scadenza del contratto, intenda concedere in affitto il fondo a terzi, debba comunicare al conduttore le offerte ricevute.

Al conduttore uscente è fatto salvo il diritto di prelazione (ex art. 4 bis della L. 03.05.1982, n. 203 e ss.mm.ii.) da esercitarsi per iscritto entro n. 5 (cinque) giorni liberi dalla ricevuta dell'informazione (tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento) dell'esito dell'aggiudicazione provvisoria e comporterà la possibilità di subentro al posto del miglior offerente alle condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione. Il mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine testè citato sarà considerato come volontà di non rinnovare il contratto.

Per ottenere il diritto di prelazione per offerte uguali si intende che siano rispettate sia l'offerta economica che quella tecnica <u>ad esclusione</u> dei punti A (esperienza specifica dell'azienda nella gestione di malghe della Provincia Autonoma di Trento), B (Specie monticate appartenenti alle seguenti specie), sopraccitati.".

Rilevato che, in conformità a quanto previsto dal bando, l'Amministrazione comunale, con nota n.1604/Prot., di data 20.04.2022, ha formalmente informato il conduttore uscente degli esiti dell'asta pubblica e dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria al sign. Tomas Giovanni, chiedendo di voler formalizzare, per iscritto, richiesta di diritto di prelazione e quindi il subentro al posto del miglior offerente relativamente ai criteri C), D) ed E) offerti e verso un canone annuo di Euro 16.000,00.

Vista la nota di data 20.04.2022, acquisita al protocollo comunale n. 1607, dd. 21.04.2022, con la

quale l'Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (Ve), conduttore uscente delle Malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi, ha comunicato di voler esercitare il diritto di prelazione, presentando e confermando la medesima offerta dell'aggiudicatario provvisorio sig. Tomas Giovanni.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di disporre l'aggiudicazione della concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi provvedendo alla stipula del contratto previa verifica del possesso dei requisiti come previsto al punto 10 del bando di gara.

Tutto ciò premesso,

Udita e condivisa pienamente la relazione sopra esposta.

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione i verbali delle sedute della Commissione amministrativa (n. 1 dd. 14.04.2022 e n. 3 dd. 20.04.2022) e della Commissione tecnica (n. 2 dd. 15.04.2022 e di data 19.04.2022).

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l'art. 21;

Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'articolo 77.

Vista la Legge 03.05.1982 n. 203 e ss.mm. e di essa in particolare l'art.4bis.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 28.03.2018.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Segretario comunale, in assenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano e con votazione separata che ha dato il medesimo risultato sull'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA

- 1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, i verbali n. 1 di data 14.04.2022, n. 2 di data 15.04.2022 e di data 19.04.2022 e n. 3 di data 20.04.2022 della Commissione amministrativa e della Commissione tecnica, aventi ad oggetto la concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-2027 in C.C. Imer;
- 2. di dare atto che a seguito dell'espletamento dei lavori della Commissione amministrativa, così come stabilito dal verbale n. 3, relativo alla seduta di data 20.04.2022, la graduatoria finale di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche presentate, è la seguente:

CONCORRENTE	PUNTI OFFERTA TECNICA	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
Tomas Giovanni	50,25/70	30/30	80,25/100
Societa' Agricola Vallesina di Vio Francesca e c.s.s	44,50/70	27,56/30	72,06/100

aggiudicando provvisoriamente la gara al Sig. Giovanni Tomas, con punti 80,25/100, con un canone annuo di Euro 16.000,00;

- 3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione provvisoria l'Amministrazione comunale con nota n.1604/Prot., di data 20.04.2022, in applicazione a quanto stabilito al paragrafo 5 del bando di gara, ha richiesto al conduttore uscente di voler formalizzare per iscritto richiesta di diritto di prelazione e quindi il subentro al posto del miglior offerente ai sensi dell'art. 4 bis della L. n. 203/1982 relativamente ai criteri C), D) ed E) offerti e verso un canone annuo di Euro 16.000,00, diritto formalmente esercitato dall'Azienda Agricola Vio Federica con sede ad Eraclea (VE), giusta nota di data 20.04.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 1607 dd. 21.04.2022;
- 4. di aggiudicare, pertanto, la concessione in uso delle Malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per la stagioni di alpeggio 2022 2027 all'Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (Ve) in Via Donizetti, n. 1 alle seguenti condizioni contrattuali :
 - offerta economica: Euro 16.000,00/annui;
 - C) maggior durata periodo monticazione massimo : 31 giorni;
 - D) adesione alle proposte di attività di carattere ricreativo o integrazione con l'offerta

- turistica del territorio proposte dal Comune o dall'APT;
- E) interventi straordinari di spietramento per migliorare l'utilizzo del pascolo : interventi su una superficie di 5 ettari,
- 5. di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'atto di concessione in uso, secondo lo schema approvato con deliberazione giuntale n.17/2022, con la ditta all'Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (Ve) in Via Donizetti, n. 1, che sarà rogato dal Segretario, previa verifica in capo al concessionario del possesso dei requisiti previsti nel bando di gara;
- 6. di introitare il corrispettivo derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 96.000,00 a valere sul bilancio 2022-2024 come segue
 - per Euro 16.000,00 al cap. 3255 del bilancio 2022;
 - per Euro 16.000,00 al cap. 3255 del bilancio 2023;
 - per Euro 16.000,00 al cap. 3255 del bilancio 2024;
 - per Euro 48.000,00 a valere sui rispettivi capitoli dei bilanci relativi agli esercizi 2025, 2026 e 2027
- 7. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
- 8. si dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di formalizzare il contratto per la gestione delle malghe entro il 15.05.2022;
- 9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.			
IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE		
Loss Antonio	Serafini dott. Samuel		
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 de "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).			